



REGIONE TOSCANA Consiglio Regionale

MOZIONE n. 491 approvata nella seduta del Consiglio regionale del 10 novembre 2021.

OGGETTO: In merito alla carenza della figura di Segretario comunale, con particolare riferimento ai piccoli comuni.

Il Consiglio regionale

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Tenuto conto che all'articolo 97 del citato d.lgs 267/2000 si definiscono il ruolo e le funzioni del Segretario comunale e provinciale, stabilendo che ogni comune e ogni provincia hanno un segretario titolare, dipendente del Ministero dell'interno (ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali) ed iscritto in un apposito albo di categoria;

Premesso che il Segretario comunale, che rappresenta una figura di necessario raccordo tra il corpo politico e quello gestionale, svolge una serie di compiti, i principali dei quali sono di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi elettivi dell'ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

Rilevato che da tempo si assiste alla carenza di segretari comunali, problema che si è aggravato negli ultimi anni a causa dei numerosi pensionamenti che si sono registrati nella categoria e della mancata indizione, per anni, di concorsi per l'assunzione di nuovi segretari comunali;

Ricordato che l'accesso alla qualifica di Segretario comunale prevede, oltre al requisito del diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, o economia, l'iscrizione all'Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali, dopo aver superato l'apposito corso-concorso pubblico per esami presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione locale;

Rilevato che:

- negli ultimi anni l'ANCI ha sottoposto all'attenzione del Governo la complessa situazione registrata nei comuni italiani relativi alla mancanza di segretari comunali;
- la mancanza di tali figure all'interno dei comuni comporta elevate difficoltà per i sindaci e gli assessori di dar seguito agli indirizzi programmatici delle amministrazioni, rallentando, se non impedendo, la gestione di molte funzioni e l'avvio di importanti attività o di opere che possono, soprattutto in questo periodo di ripartenza dalla crisi determinata dal coronavirus, dare un impulso allo sviluppo dei territori;
- inoltre, con l'introduzione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale "dirigenziale" dell'Area Funzioni locali, sottoscritto a fine 2020, si profilano per il Segretario comunale nuovi compiti e responsabilità, che determinano l'essenzialità di tale figura nei municipi.

Evidenziato che tali criticità sono particolarmente evidenti nei piccoli comuni che, oltre ad avere strutture con minor personale, risultano essere meno attrattivi, anche da un punto di vista di remunerazione, rispetto a realtà più grandi;

Tenuto conto che le sedi attualmente vacanti saranno solo parzialmente colmate grazie ai recenti corsi-concorsi indetti: il VI corso-concorso selettivo di formazione per nuovi 224 Segretari comunali, le cui prove sono partite nel mese di giugno 2021 e l'annunciato VII corso-concorso, per ulteriori 171 segretari comunali;

Preso atto che:

- per ovviare a questo problema si è ricorsi alla figura del vicesegretario, che ha assunto un ruolo molto rilevante per assicurare la funzione di trasmissione degli indirizzi politici ed un'azione amministrativa coordinata ed efficace;
- negli ultimi tempi il Governo, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali, ha assunto una serie di misure emergenziali; da ultimo, nel decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, si è previsto che i vicesegretari

comunali, ovvero funzionari comunali con incarico temporaneo di reggenza, potessero ricoprire le sedi di segreteria prive di un segretario per dodici mesi consecutivi.

Preso atto che con legge 6 agosto 2021, n. 113 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza "PNRR" e per l'efficienza della giustizia), è stata prevista la proroga degli incarichi di cui al punto precedente a ventiquattro mesi, dai dodici previsti inizialmente;

Rilevato che, allo scadere dei ventiquattro mesi di servizio dei vicesegretari, qualora non intervengano modifiche finalizzate a superare le criticità in oggetto, i comuni rischiano di trovarsi in una situazione ancor più complessa e di difficile gestione, portando all'impossibilità per i sindaci di dar seguito anche alle più semplici azioni amministrative ed alla paralisi del sistema comunale;

Tenuto conto, inoltre, che una proficua attuazione del PNRR necessita di una piena operatività anche degli enti locali, al fine di poter attuare le misure previste per il rilancio sociale ed economico dei territori;

Considerato che:

- è auspicabile, da un lato precedere con una progressiva immissione in ruolo di nuovi segretari comunali, a seguito dei corsi-concorsi nazionali, e nel frattempo procedere a una modifica della normativa relativa ai vicesegretari al fine di consentirne l'uso senza limiti temporali, ove non sia presente un Segretario comunale, ovvero nei casi ove il Segretario è impegnato in una molteplicità di enti, per venire incontro, soprattutto in questa fase molto complessa, ai piccoli comuni;
- nelle situazioni di particolare criticità nelle quali i comuni, ed in particolare quelli piccoli, continuano a non trovare la figura del Segretario comunale, è opportuno valutare l'opportunità di utilizzare personale delle prefetture, in materia di assistenza giuridico-amministrativa, al fine di garantire la piena operatività del sistema degli enti locali;
- è necessario, inoltre, modificare la normativa vigente consentendo anche alle unioni dei comuni, laddove costituite, di poter utilizzare un Segretario comunale, superando le disposizioni attuali che prevedono la gratuità del servizio;
- il Segretario comunale è una figura essenziale della democrazia perché il Sindaco, espressione della politica e della volontà popolare e che ha il dovere di realizzare il programma con cui è stato eletto, non sempre ha la preparazione necessaria per impadronirsi immediatamente dei meccanismi della macchina comunale e per rapportarsi con gli uffici predisposti alla parte tecnica. Il segretario funge da tramite in questo e, al contempo, rappresenta una figura di imparzialità e di continuità delle istituzioni.

Impegna
la Giunta regionale

Ad attivarsi nei confronti del Governo affinché:

1. si valuti di consentire agli enti locali di avvalersi, anche successivamente alla proroga di ventiquattro mesi richiamata in narrativa, ove non sia presente un Segretario comunale, della figura dei vicesegretari, evitando l'immobilismo operativo degli stessi, a partire da quelli piccoli, in un momento di grande emergenza come quello attuale;
2. si valuti, inoltre, la revisione della normativa attuale, consentendo la possibilità alle unioni dei comuni, laddove costituite, di poter di utilizzare un Segretario retribuito, al fine di garantire una piena operatività delle stesse;
3. si velocizzino le procedure concorsuali volte a selezionare un numero adeguato di segretari comunali rispetto al fabbisogno nazionale, anche tenendo conto dei pensionamenti in corso e di quelli previsti per i prossimi anni;
4. per i comuni sotto i 5 mila abitanti, si valuti altresì la possibilità di consentire l'affidamento dell'incarico di Segretario comunale temporaneo anche a funzionari apicali del medesimo ente, purché possiedano i requisiti richiesti per l'accesso al concorso per Segretario comunale, laddove presenti,
5. si valuti, infine, la possibilità di utilizzare personale delle prefetture per quei comuni in particolare difficoltà, qualora sia riscontrata la mancanza di disponibilità da parte dei pochi segretari comunali in servizio.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007

IL PRESIDENTE
Stefano Scaramelli